



Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER L'ENERGIA

Direzione generale per l'Energia nucleare, le energie rinnovabili e l'efficienza energetica

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la legge 8 luglio 1986, n. 349, concernente l'istituzione del Ministero dell'Ambiente e norme in materia di danno ambientale ed in particolare l'articolo 6, commi da 2 a 9, che prevede, per determinate categorie di opere, la pronuncia di compatibilità ambientale, da parte del Ministro dell'Ambiente, di concerto con il Ministro per i Beni Culturali e Ambientali;

VISTO il D.P.C.M. 27 dicembre 1988, concernente le norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e per la formulazione della pronuncia di compatibilità ambientale;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, e s.m.i., concernente norme in materia di procedimenti amministrativi, in particolare l'articolo 2, comma 1, e l'articolo 14-ter, comma 6-bis;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, concernente l'attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

VISTO il decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, concernente misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale, convertito con modificazioni in legge 9 aprile 2002, n. 55 e s.m.i., ed in particolare l'art. 1 in base al quale gli impianti di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici, nonché i relativi interventi di modifica, sono dichiarati opere di pubblica utilità e soggetti ad una autorizzazione unica la quale sostituisce autorizzazioni, concessioni ed atti di assenso comunque denominati, previsti dalle norme vigenti;

VISTO il decreto legislativo 18 febbraio 2003, n. 25, convertito con modificazioni in legge 17 aprile 2003, n. 83 e il decreto legislativo 29 agosto 2003, n. 239 convertito con modificazioni in legge 27 ottobre 2003, n. 290 con i quali è stata stabilizzata, modificata ed integrata la citata legge 9 aprile 2002, n. 55;

VISTA la legge 23 agosto 2004, n. 239, concernente il riordino del settore energetico nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia;



VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e s.m.i. recante norme in materia ambientale;

VISTO il decreto interministeriale del 18 settembre 2006 concernente la regolamentazione delle modalità di versamento del contributo di cui all'articolo 1, comma 110, della legge 23 agosto 2004, n. 239;

VISTA la circolare ministeriale del 4 maggio 2007 concernente chiarimenti inerenti l'attuazione dell'articolo 1, comma 110, della legge 23 agosto 2004, n. 239, relativamente al contributo dello 0.5 per mille per le attività svolte dagli uffici della Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie quali autorizzazioni, permessi, o concessioni, volte alla realizzazione e alla verifica di impianti e di infrastrutture energetiche di competenza statale il cui valore sia di entità superiore a 5 milioni di euro, per le relative istruttorie tecniche e amministrative;

VISTA la legge 23 luglio 2009, n. 99 recante: "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia" che ha modificato ed integrato anche la legge 9 aprile 2002, n. 55, introducendo, tra l'altro, l'acquisizione dell'Intesa regionale su proposta ministeriale;

VISTO il decreto direttoriale N°55/12/2004 del 15/12/2004, facente luogo anche di Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.), con cui è stata rilasciata l'Autorizzazione Unica ex lege n. 55/2002 alla Società Termica Celano S.r.l. per il ripotenziamento della Centrale a ciclo combinato alimentata a gas naturale esistente nel Comune di Celano (AQ), dalla potenza elettrica di circa 120 MW alla potenza elettrica di circa 190 MW, con una potenza termica complessiva, immessa con il combustibile, di circa 375 MW;

VISTO il decreto direttoriale N°55/13/2005 RT del 6 ottobre 2005 con cui è stata rettificata la prescrizione di cui all'articolo 2, punto 8, del succitato decreto N°55/12/2004 del 15/12/2004;

VISTO il decreto direttoriale N°55/02/2008 VL del 11 giugno 2008 con cui la titolarità dell'autorizzazione N°55/12/2004 del 15/12/2004 è stata volturata da Termica Celano S.r.l. a Termica Celano S.p.A., con sede in Via degli Agresti 6, 40123 Bologna, Partita IVA e C.F. 01813091202;

VISTO il provvedimento n. DVA_DEC-2011-0000422 del 26/07/2011 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare recante "*Integrazione dell'autorizzazione unica 55/12/2004 del 15 dicembre 2004 relativa al ripotenziamento della centrale a ciclo combinato alimentata a gas naturale sita nel comune di Celano (AQ), limitatamente ad alcuni aspetti dell'autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio dell'impianto*";

PRESO ATTO che, con nota n. DG/PBAAC/34.19.04/30369 del 27/09/2011, il Ministero per i beni e le attività culturali, con riferimento all'istanza di verifica di assoggettabilità a V.I.A. presentata dalla Società Termica Celano per il progetto di modifica della Centrale di Celano, ha comunicato che "*... esaminati gli atti, considerato che il progetto in questione riguarda modifiche relative al potenziamento di una caldaia della Centrale Termoelettrica di Celano e alla realizzazione di due impianti sperimentali per il recupero del calore, comunica che non sussistono*



competenze istituzionali di questo Ministero per il rilascio dell'eventuale parere di competenza. ...”;

PRESO ATTO che, con nota n. DVA-2011-0031568 del 19/12/2011, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha comunicato di avere determinato l'esclusione dalla procedura di V.I.A., con prescrizioni, del progetto presentato dalla Società Termica Celano S.p.A. consistente nella realizzazione, presso la Centrale di Celano, di una caldaia ausiliaria della potenza di 6 MWt e di due impianti sperimentali per il recupero di calore proveniente dalla stessa Centrale, e nella fattispecie un impianto di essiccazione di cippato di legno e un impianto di recupero energetico attraverso ciclo Rankine con fluido organico (ORC) per la produzione di energia elettrica;

VISTA l'istanza datata 6 aprile 2012 che la Termica Celano S.p.A. ha presentato ai fini del rilascio, ai sensi della legge 9 aprile 2002, n. 55, dell'autorizzazione alla modifica dell'esistente Centrale termoelettrica ubicata nel territorio del Comune di Celano (AQ);

CONSIDERATO che con la succitata istanza la Società Termica Celano ha, contestualmente, comunicato di non realizzare l'impianto sperimentale ORC, inizialmente previsto nel progetto di modifica della Centrale di Celano e già oggetto di verifica di assoggettabilità a V.I.A.;

PRESO ATTO che, in considerazione della rinuncia all'impianto sperimentale ORC, l'intervento oggetto del presente provvedimento consiste, in particolare, nella realizzazione di una caldaia ausiliaria da circa 6 MWt a servizio della Centrale di Celano, oltre ad un impianto sperimentale per il recupero del calore proveniente dalla Centrale, utilizzato per l'essiccazione di biomassa solida;

CONSIDERATO che il procedimento è stato regolarmente avviato nei confronti di tutte le Amministrazioni competenti, ai sensi della citata legge n. 241/1990 e s.m.i., con nota di questo Dicastero del 16 maggio 2012, n. 9811, e che la riunione della Conferenza di Servizi in sede conclusiva è stata convocata per il giorno 13 giugno 2012;

CONSIDERATE le risultanze della succitata riunione della Conferenza di Servizi, formalmente comunicate a tutte le Amministrazioni coinvolte nel procedimento attraverso la trasmissione, avvenuta con nota n. 14542 del 17 luglio 2012, del relativo resoconto verbale consolidato e delle note ad esso allegate, considerate parti integranti dello stesso;

CONSIDERATO che, in occasione della succitata riunione conclusiva, sono state acquisite le seguenti posizioni in merito all'iniziativa da parte delle Amministrazioni intervenute:

- Parere favorevole del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare -Div V.I.A., anticipato con nota n. DVA-2012-0014237 del 12/06/2012 in cui, tra l'altro, si comunica che “... *per quanto di competenza della scrivente in materia di valutazione di impatto ambientale, le determinazioni di questa Amministrazione sono state espresse con provvedimento direttoriale prot. DVA-2011-0031568 del 19/12/2011.*”;
- Parere favorevole del Distretto Provinciale ARTA Abruzzo di L'Aquila che, tra l'altro, ha preannunciato di formulare nel seguito un quadro prescrittivo appropriato, essenzialmente di natura tecnica, alla luce delle determinazioni del Ministero dell'Ambiente-A.I.A., nei termini proposti dalla Conferenza di Servizi;



- Parere favorevole del Ministero della Salute, fatta salva l'acquisizione del parere della Divisione competente del Ministero dell'Ambiente sulla posizione condivisa dalla Conferenza di Servizi in ordine al coordinamento dell'Autorizzazione Unica con l'A.I.A.;
- Parere favorevole del rappresentante del Ministero dello Sviluppo Economico-Comunicazioni, ferma restando la salvaguardia degli impianti di TLC da eventuali interferenze;

CONSIDERATO che questo Ministero, alla luce dei pareri favorevoli acquisiti, nonché delle posizioni favorevoli espresse nella suddetta riunione, ha dichiarato conclusa positivamente la Conferenza di Servizi, fatta salva l'acquisizione del parere del Dicastero dell'Ambiente in merito al coordinamento dell'Autorizzazione Unica con l'A.I.A., del parere della Provincia dell'Aquila sulla documentazione richiesta con nota n. 43004 del 12/06/2012, nonché della comunicazione dell'ARTA Abruzzo relativamente al quadro prescrittivo preannunciato e agli adempimenti conseguenti alla prescrizione n. 4 del provvedimento di esclusione dalla V.I.A.;

CONSIDERATO che, relativamente alle succitate conclusioni della Conferenza di Servizi, a valle della riunione del 13 giugno 2012, sono stati acquisiti agli atti del procedimento i seguenti pareri:

- nota n. DVA-2012-0015183 del 22/06/2012 con cui il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha, tra l'altro, comunicato che *"... data la modesta portata delle modifiche proposte, si ritiene che (nelle more del rilascio del provvedimento di rinnovo di competenza di questo Ministero) il piano di monitoraggio e controllo potrà essere utilmente adattato in fase attuativa a cura dell'ente di controllo e pertanto si concorda con decisione della Conferenza, riguardo la non necessarietà di un aggiornamento dell'autorizzazione unica."*;
- nota n. 68362 del 28/09/2012 con cui la Provincia dell'Aquila ha comunicato, tra l'altro, che *"... non si ravvedono, da parte di questi uffici, per le materie di propria competenza, motivi ostativi al rilascio da parte di codesto Ministero per lo Sviluppo Economico, dell'autorizzazione, ai sensi della legge 9 aprile 2002, n. 55, alla modifica dell'esistente centrale termoelettrica ubicata nel territorio del Comune di Celano della Società Termica Celano SpA."*;
- nota n. 7530 del 23/10/2012 con cui l'ARTA Abruzzo ha trasmesso il quadro prescrittivo concernente la fase di esercizio;
- nota n. 8308 del 23/11/2012 con cui l'ARTA Abruzzo ha trasmesso il "Protocollo di Monitoraggio delle emissioni della caldaia ausiliaria relativa a punto di emissione E_5", predisposto dalla Termica Celano SpA e concordato con la medesima ARTA, ai fini dell'ottemperanza alla prescrizione n. 4 del provvedimento di esclusione V.I.A. n. DVA-2011-0031568 del 19/12/2011;

VISTA la D.G.R. n. 395 del 27/05/2013 con cui, a seguito della proposta di questo Ministero di cui alla nota n. 25073 del 21/12/2012, è stata formalizzata l'Intesa della Regione Abruzzo all'iniziativa oggetto del presente provvedimento, nel rispetto di alcune indicazioni;



CONSIDERATI, inoltre, i seguenti pareri espressi dalle Amministrazioni ed Enti facenti parte della Conferenza di Servizi e formalizzati in note acquisite agli atti del procedimento:

- nota n. 8061 del 13/06/2012 con cui il Ministero dell'Interno ha trasmesso il parere favorevole del Comando Provinciale VVF di L'Aquila n. 7770 del 13/06/2012;
- nota n. TRISPA/P20120003049 del 10/07/2012 con cui Terna Rete Italia SpA ha fornito il proprio nulla osta al progetto, non avendo riscontrato attività che si ripercuotono sulla RTN;
- nota n. 4660 del 13/06/2012 con cui l'Autorità di Bacino dei Fiumi Liri-Garigliano e Volturno ha comunicato, tra l'altro, il proprio parere favorevole alle modifiche all'esistente centrale termoelettrica;

VALUTATE le specifiche risultanze della Conferenza di Servizi e tenuto conto delle favorevoli posizioni espresse in quella sede;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 14-ter, comma 7 della legge 241/1990, si considera acquisito l'assenso dell'Amministrazione, ivi comprese quelle preposte alla tutela della salute e della pubblica incolumità, alla tutela paesaggistico-territoriale e alla tutela ambientale, esclusi i provvedimenti di VIA, VAS e AIA, il cui rappresentante, all'esito dei lavori della Conferenza, non abbia espresso definitivamente la volontà dell'Amministrazione rappresentata;

PRESO ATTO delle prescrizioni impartite dagli Enti interessati nel corso dell'istruttoria procedimentale, assunte a rappresentare fattori integrativi nell'ambito del quadro complessivo delle condizioni attuative del progetto proposto;

ATTESO che la verifica di ottemperanza alle prescrizioni compete alle stesse Amministrazioni che hanno apposto le prescrizioni nel corso del procedimento, se non diversamente previsto;

PRESO ATTO che l'istanza in data 6 aprile 2012 presentata dalla Società Termica Celano S.p.A. è finalizzata ad ottenere l'autorizzazione unica, rilasciata ai sensi della legge n. 55/2002, che costituisce titolo a realizzare l'intervento, in conformità al progetto approvato dalla Conferenza di Servizi e oggetto di valutazione da parte del Dicastero dell'Ambiente, fermi restando gli aspetti in materia di A.I.A. delineati nella nota n. DVA-2012-0015183 del 22/06/2012 citata in premessa;

CONSIDERATA la determinazione conclusiva del procedimento, adottata dall'ufficio istruttore in data 16 luglio 2013, con la quale, valutate le specifiche risultanze della Conferenza di Servizi, tenuto conto delle posizioni favorevoli espresse in tale sede, viste le determinazioni del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare e acquisita l'intesa della Regione Abruzzo, è adottata la determinazione favorevole;

RITENUTO, pertanto, favorevolmente concluso il procedimento amministrativo e, quindi, di poter adottare il provvedimento di autorizzazione;

VISTI gli atti d'ufficio;



DECRETA

Art. 1

Richiamato integralmente quanto esposto in premessa, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, la Termica Celano S.p.A., con sede legale in Via degli Agresti 6, 40123 Bologna, Partita IVA e C.F. 01813091202, è autorizzata, ai sensi della legge n. 55/2002, a modificare la Centrale termoelettrica esistente nel territorio del Comune di Celano (AQ), in conformità al progetto presentato con l'istanza in data 6 aprile 2012, alle prescrizioni e condizioni formulate dalle Amministrazioni interessate nel corso del procedimento e di seguito riportate.

In particolare, la Società Termica Celano S.p.A. è autorizzata a realizzare ed esercire una caldaia ausiliaria da circa 6 MWt a servizio della Centrale stessa, nonché un impianto sperimentale per il recupero del calore proveniente dalla Centrale da utilizzare per essiccazione di biomassa solida (cippato di legno).

Art. 2

I lavori di realizzazione degli interventi autorizzati hanno inizio entro il termine previsto dall'art. 1-quater della legge 27 ottobre 2003, n. 290; il progetto deve essere realizzato entro 6 mesi a partire dalla succitata data di avvio lavori.

La società deve inviare preventiva comunicazione dell'avvio e della conclusione dei lavori al Ministero dello Sviluppo Economico, al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, al Ministero dell'Interno e al Ministero della Salute nonché alla Regione Abruzzo, alla Provincia dell'Aquila, al Comune di Celano, alla Terna Rete Italia S.p.A., all'ARTA Abruzzo e al Comando Provinciale VVF di L'Aquila, dando specifica evidenza dell'ottemperanza alle prescrizioni, di cui al successivo art. 3, propedeutiche a ciascuna delle menzionate fasi.

Le succitate comunicazioni devono essere inviate anche a tutte le altre Amministrazioni e/o Enti eventualmente interessati dalla verifica d'ottemperanza alle prescrizioni propedeutiche a ciascuna delle menzionate fasi.

Eventuali variazioni del programma, a fronte di motivati ritardi realizzativi, sono autorizzate dal Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento per l'energia – Direzione generale per l'energia nucleare, le energie rinnovabili e l'efficienza energetica.

La realizzazione delle opere oggetto del presente decreto dovrà avvenire in conformità al progetto approvato, quale risultante dalla procedura verifica di assoggettabilità alla Valutazione d'Impatto Ambientale (V.I.A.) e dal procedimento istruttorio condotto in Conferenza di Servizi.

Qualora si rendessero necessarie modifiche al progetto approvato, anche in corso d'opera, la società Termica Celano S.p.A. dovrà presentare apposita domanda al Ministero dello Sviluppo Economico e al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al fine di attivare la relativa procedura di verifica.



Art. 3

La Termica Celano S.p.A. è tenuta al rispetto delle prescrizioni a carico del proponente riportate in Allegato, formulate nel corso del procedimento dalle Amministrazioni interessate le quali, se non diversamente ed esplicitamente disposto, sono tenute alla verifica diretta del loro esatto adempimento nonché a provvedere ai conseguenti controlli.

Restano comunque ferme tutte le prescrizioni, qualora non ricomprese nel suddetto Allegato, derivanti da nulla osta, pareri e atti di assenso comunque denominati acquisiti nell'ambito della Conferenza di Servizi e dettate dalle Amministrazioni, Enti e soggetti interessati, rispettivamente competenti, cui attiene la rispettiva verifica di ottemperanza.

Gli esiti finali della verifica di ottemperanza dovranno essere comunicati anche al Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento per l'energia – Direzione generale per l'energia nucleare, le energie rinnovabili e l'efficienza energetica.

A tal fine, dalla data di inizio lavori sino alla conclusione delle verifiche di ottemperanza delle suddette prescrizioni, allo scadere di ogni semestre solare, entro il termine dei successivi 30 giorni, la società Termica Celano S.p.A. deve trasmettere al Ministero dello Sviluppo Economico, al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, al Ministero dell'Interno e al Ministero della Salute nonché alla Regione Abruzzo, alla Provincia dell'Aquila, al Comune di Celano, alla Terna Rete Italia S.p.A., all'ARTA Abruzzo e al Comando Provinciale VVF di L'Aquila un rapporto concernente lo stato d'avanzamento dei lavori di realizzazione dell'impianto nonché dell'ottemperanza alle menzionate prescrizioni, nel formato approvato da questa medesima Direzione generale con nota n. 0018393 del 05/11/2007.

Il menzionato rapporto semestrale deve essere inviato anche a tutte le altre Amministrazioni e/o Enti eventualmente interessati dalla verifica d'ottemperanza alle prescrizioni.

Art. 4

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito Internet del Ministero dello Sviluppo Economico (<http://www.sviluppoeconomico.gov.it>).

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR del Lazio - Sezione di Roma, ai sensi dell'art. 41 della L. n. 99/2009, o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine rispettivamente di sessanta e centoventi giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, unitamente ad un estratto del provvedimento di esclusione dalla V.I.A., sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (Foglio Inserzioni), pubblicazione effettuata a cura della società autorizzata entro sei mesi dalla data di ricevimento del presente atto.

Roma, li **18 LUG. 2013**

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott.ssa Rosaria Romano)



ALLEGATO (parte integrante e sostanziale del decreto N°55/01/2013)

- Prescrizioni contenute nel decreto n. DVA-2011-0031568 del 19/12/2011 citato nelle premesse (in corsivo le integrazioni rese necessarie dall'esito del procedimento):

1. I valori di concentrazioni, su media oraria, degli inquinanti per la nuova caldaia non dovranno superare: NO_x=150 mg/Nm³ e CO=100 mg/Nm³;
 2. nella fase di esercizio transitorio della CTCC da 375 Mwt, i flussi di massa delle emissioni al camino E1, sommati ai flussi di massa della caldaia ausiliaria al camino E5, non dovranno superare le emissioni della CTCC nelle condizioni di normale funzionamento a pieno carico;
 3. la caldaia ausiliaria della potenza di 6 MWt potrà essere tenuta in esercizio solo quando il periodo di fermo della Centrale Termoelettrica a Ciclo Combinato da 375 MWt sarà superiore alle 4 ore e 30 minuti;
 4. al fine dell'accertamento del rispetto delle condizioni poste alle prescrizioni n. 1, 2 e 3, prima del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio della caldaia ausiliaria dovrà essere sottoscritto un protocollo con ARPA Abruzzo con la definizione dei tempi, delle procedure e delle modalità di realizzazione di un sistema di monitoraggio in continuo del camino E5 degli inquinanti. Il monitoraggio dovrà essere operativo prima dell'avvio della nuova caldaia; *(ottemperata: vedi Protocollo di Monitoraggio di cui alla nota n. 8308 del 23/11/2012, allegato n° 6 della nota del Ministero dello Sviluppo Economico n. 24126 del 11/12/2012)*
 5. per la realizzazione dell'impianto sperimentale di essiccazione e per l'impianto sperimentale di produzione di energia elettrica a ciclo Rankine OCR, dovranno essere acquisite le necessarie autorizzazioni dagli enti competenti;
 6. il Proponente dovrà predisporre un report contenente gli esiti dei monitoraggi previsti dal protocollo di intesa di cui al punto 4. Tale report, preventivamente validato da ARPA Abruzzo, dovrà essere trasmesso al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con cadenza annuale.
- L'ottemperanza delle prescrizioni dalla n. 1 alla n. 4 comprese dovrà essere verificata dall'ARPA Abruzzo.
- L'ottemperanza della prescrizione n. 6 dovrà essere verificata dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

- Prescrizioni formulate dal Comando Provinciale Vigili del Fuoco L'Aquila e contenute nella nota n. 7770 del 13/06/2013, trasmesse dal Ministero dell'Interno con nota n. 8061 del 13/06/2012 (allegato n° 5 del resoconto verbale della riunione del 13/06/2012):

- Siano rispettati gli impegni di progetto risultanti dalla documentazione tecnica presentata;
- Tutti gli impianti previsti siano realizzati secondo le specifiche norme UNI, UNI-EN e CIG;



- L'area di pertinenza del nuovo impianto sia protetta da almeno due idranti UNI 70 mm ubicati in posizioni contrapposte e facilmente raggiungibili;

- Per quanto non espressamente citato negli elaborati tecnici presentati siano integralmente osservate le specifiche disposizioni di sicurezza nonché i contenuti dei DD.MM. 10 marzo 1998 e 17 aprile 2008.

L'entrata in vigore, in data 07.10.2011, del D.P.R. 01.08.2011 n° 151, recante il nuovo regolamento di semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma dell'art. 49, comma 4-quater, del 30 luglio 2010 n° 122, ha introdotto modifiche sostanziali in ordine agli adempimenti da attuare da parte dei titolari delle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi.

Di conseguenza, a lavori ultimati codesta Ditta dovrà dare applicazione al nuovo dispositivo di legge che, all'art. 4, prevede esclusivamente la presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.) in luogo della richiesta del certificato prevenzione incendi.

- Prescrizioni formulate dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e contenute nella nota n. DVA-2012-0015183 del 22/06/2012 (allegato n° 3 della nota del Ministero dello Sviluppo Economico n. 24126 del 11/12/2012):

Nelle more del rilascio del provvedimento di rinnovo di competenza di questo Ministero, si ritiene che il Piano di Monitoraggio e controllo potrà essere utilmente adattato in fase attuativa a cura dell'ente di controllo.

- Prescrizioni formulate dall'ARTA Abruzzo – Distretto provinciale di L'Aquila e contenute nella nota n. 7530 del 23/10/2012 (allegato n° 5 della nota del Ministero dello Sviluppo Economico n. 24126 del 11/12/2012):

- per i punti di emissione denominati "E_5" ed "E_6", dovranno essere rispettate tutte le prescrizioni (relative all'accessibilità in sicurezza, prese di campionamento) previste al punto 4.1 del vigente PMC per i punti di emissione già esistenti;

- per il camino "E_5" (caldaia ausiliari) il tempo intercorrente tra la messa in esercizio e la messa a regime dello stesso è stabilita in 30 giorni. Il gestore dovrà comunicare la messa in esercizio dell'impianto all'Autorità Competente, al Distretto Provinciale ARTA Abruzzo di L'Aquila, all'ASL competente per territorio ed al Comune di Celano, con un anticipo di almeno 15 giorni. La durata della marcia controllata viene fissata in 15 giorni: in tale periodo dovranno essere effettuati, per gli inquinanti previsti nel camino E_6, n. 2 controlli secondo metodiche ufficiali e da laboratori accreditati. I dati relativi alle emissioni effettuati in un periodo continuativo di marcia controllata decorrente dalla messa a regime devono essere trasmessi entro i 30 giorni dalla messa a regime. La frequenza degli autocontrolli da effettuarsi da parte del gestore dovrà avere cadenza annuale. I risultati degli autocontrolli dovranno essere annotati nell'apposito Registro delle Emissioni in Atmosfera vidimato dalla Provincia di L'Aquila;



- per tutte le emissioni deve essere garantito un adeguato programma di manutenzione degli impianti di abbattimento, ove previsti, e deve essere redatto un apposito registro, nel quale annotare le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria. Il registro deve essere conservato in azienda e messo a disposizione delle autorità preposte al controllo. Nel registro, indipendentemente dalle indicazioni di manutenzione fornite dal costruttore, devono essere annotati almeno una volta all'anno gli esiti della verifica dello stato di manutenzione degli impianti di abbattimento.
- dovrà essere effettuata la caratterizzazione annuale del rifiuto avente CER 030105 proveniente dall'impianto di abbattimento aria a ciclone.

- Prescrizioni formulate dalla Regione Abruzzo e contenute nella D.G.R. n. 395 del 27/05/2013:

Rispetto delle prescrizioni formulate dall'Arta Abruzzo - Distretto Provinciale di L'Aquila con nota prot. n. 7530 del 23/10/2012 e rispetto del "Protocollo di Monitoraggio delle emissioni della caldaia ausiliaria relativa a punto di emissione E_5", proposto dalla Termica Celano e concordato con l'Arta Abruzzo - Distretto Provinciale di L'Aquila, trasmesso con nota prot. n. 8308 del 23/11/2012 dall'Arta Abruzzo - Distretto Provinciale di L'Aquila.

- Prescrizioni formulate dal Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per l'energia - Direzione generale per l'energia nucleare, le energie rinnovabili e l'efficienza energetica:

1. La Termica Celano S.p.A. è tenuta a dare comunicazione al Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per l'energia - Direzione generale per l'energia nucleare, le energie rinnovabili e l'efficienza energetica dell'avvenuto deposito del progetto definitivo, sulla base del quale sarà emesso l'ordine per la fornitura degli impianti, presso gli uffici comunali competenti in materia di edilizia;
2. La Termica Celano S.p.A. è tenuta a comunicare al Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per l'energia - Direzione generale per l'energia nucleare, le energie rinnovabili e l'efficienza energetica il nominativo del direttore dei lavori responsabile, ai sensi delle norme vigenti, della conformità delle opere realizzate al progetto definitivo presentato ai sensi del precedente punto 1.